

Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Gruppo di lavoro congiunto Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – Gruppo per il Bilancio Sociale (GBS): risposte alle domande predisposte dal MEF

1. La direttiva 2014/95/UE

DI: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli stakeholders?

Premettendo che anche gli investitori sono *stakeholder* e che la domanda sembrerebbe considerarsi diversi o estranei rispetto agli altri *stakeholder* è evidente l’attenzione verso i temi etici, ambientali e sociali da parte degli investitori è cresciuta progressivamente negli ultimi anni e la selettività nelle scelte di investimento, in particolare da parte di fondi e di investitori istituzionali è anch’essa in costante ascesa.

Proporzionalmente è quindi cresciuta la richiesta di informativa trasparente nella rendicontazione non finanziaria delle aziende quotate, nella consapevolezza che l’impegno reale e dimostrabile nella gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto è un indice della capacità e dell’interesse nel creare valore nel medio-lungo termine.

Ma ipotizzare che la divulgazione di informazioni non finanziarie sia a beneficio principale o addirittura esclusivo degli investitori appare molto riduttivo rispetto a quello che è da sempre l’obiettivo della rendicontazione sociale e di sostenibilità, più volte fatto proprio anche dalle istituzioni comunitarie: informare e confrontarsi con tutti gli *stakeholder*, in un processo auspicabilmente interattivo, che contribuisca ad incrementare la capacità dell’organizzazione di creare valore nel lungo termine, identificando i trend e presidiando i rischi emergenti, nel contesto in cui opera. Lo stesso concetto di valore si è andato del resto allargando (vedi da tempo il “*value for stakeholders*” di Freeman e lo “*shared value*” di Porter più recentemente).

I recenti dati sui consumi degli italiani dimostrano la rilevanza assegnata ai contenuti etici dei prodotti e alla condotta delle imprese, di conseguenza garantire la trasparenza delle informazioni sulle ricadute socio-ambientali delle imprese legate ai processi e non solo ai prodotti è elemento di attenta valutazione e sensibilizzazione da parte del consumatore. Si ritiene quindi che l’obbligatorietà di una rendicontazione non finanziaria non solo rappresenti un elemento di trasparenza nella comunicazione delle imprese e uno stimolo al perseguimento di comportamenti sostenibili tra le stesse, ma possa essere leva per la produzione di responsabilità e capitale sociale

tra gli stakeholder tutti, finanziatori, consumatori responsabili, intera catena di fornitura (*supply chain*), dipendenti e loro associazioni di rappresentanza, comunità locali, concorrenti, istituzioni, etc.

Che la platea dei destinatari dell'informativa non finanziaria sia allargata a tutti i potenziali stakeholder non è certo solo un'opinione dell'ASVIS o del GBS, ma è ormai universalmente acclarato, tanto che anche l'ONU nel dettagliare i 169 Targets dei suoi 17 SDG's (*Sustainable Development Goals*) nel **SDG 12 Consumo e Produzione Sostenibile**, ha individuato il **target 12.6 che recita testualmente**: *“Incoraggiare le imprese, soprattutto grandi e multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni di sostenibilità nelle loro relazioni periodiche”*.

D2: L'approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfattivi rispetto all'effettiva “domanda” di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholders dall'altro

In linea generale, si condivide l'approccio *“comply or explain”* e di flessibilità previsto dalla direttiva 2014/95/UE, perché stimola ed induce comportamenti consapevoli da parte delle imprese, portandole ad interrogarsi e spiegare i propri comportamenti e le motivazioni di fondo. Infatti è importante che la rendicontazione non finanziaria sia intesa anche come strumento di gestione interna a supporto delle aziende per una migliore comprensione delle loro attività, e non come un semplice adeguamento a requisiti normativi.

D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenze delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders nazionali?

La rendicontazione non finanziaria ha una storia ormai consolidata, anche se recente, nelle imprese italiane di maggiori dimensioni.

Si può ragionevolmente affermare che tra gli aspetti maggiormente presi in considerazione nei *report* nazionali ci sono quelli afferenti il personale dipendente e quelli ambientali, e ciò indipendentemente dal recepimento della Direttiva 2003/51/CE, che ha richiesto che tali informazioni venissero inserite nella relazione sulla gestione delle imprese di maggiori dimensioni.

Altri possibili temi peculiari, anche in prospettiva, individuati dagli aderenti, sono:

- Antitrust e Anticorruzione, Rating di Legalità;
- Valorizzazione della dimensione territoriale nella gestione della catena di fornitura;
- Trasparenza nella collaborazione con paesi “terzi” per le sub-forniture e/o per le lavorazioni ed eventuali “delocalizzazioni”

D4: *Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi ed i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?*

Costi e benefici possono variare sensibilmente a seconda del settore in cui opera un'organizzazione e tra chi ha già consolidato un sistema di trasparenza e di reporting e chi invece parte da zero.

Ci sono indubbiamente costi specifici legati alla rendicontazione di informazioni non finanziarie ma sono principalmente costi interni legati alla necessità di impostare e mantenere il processo di raccolta dati e di consolidamento degli stessi. Questo in funzione delle dimensioni e della complessità della organizzazione può comportare la necessità di una struttura organizzativa dedicata e una formazione diffusa per le aree proprietarie delle informazioni. Ci possono anche essere dei costi di consulenza esterna o di acquisto/creazione di strumenti informatici per tracciare la raccolta dati. Tuttavia si considera che i costi iniziali interni trovano in tempi medi una successiva compensazione con i benefici. Infatti, per quanto riguarda i benefici, si possono citare:

- un maggiore confronto interno con i vertici dell'impresa su temi inerenti all'innovazione e al rapporto con gli stakeholder esterni (analisi di materialità);
- un rafforzamento dell'identità e della reputazione aziendale;
- una maggiore visione di lungo termine (che agevola la prevenzione dei rischi e di nuove opportunità di business);
- un maggior senso di appartenenza del personale dipendente e una migliore attrattività dell'azienda rispetto a nuove risorse di qualità da assumere;
- la divulgazione annuale delle politiche, degli obiettivi aziendali e degli indicatori di performance costituiscono un naturale stimolo all'innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo delle performance e della competitività.

Come già accennato al punto D.1 una maggiore trasparenza dell'impresa attraverso la divulgazione di informazioni di carattere non-finanziario può anche contribuire ad attrarre nuovi investitori di lungo periodo (interessati alle tematiche SRI o sensibili alla valutazione della capacità dell'impresa nel creare valore nel lungo termine) con conseguente rafforzamento del patrimonio e minore volatilità del portafoglio di investitori, agevolando l'azienda nell'operare scelte in una prospettiva di lungo periodo.

2. Ambito di applicazione

D5: *Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold plating?*

Agli effetti del recepimento della Direttiva si richiede al MEF di fornire una chiara definizione di "imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico" (Public Interest Entity - PIEs), eventualmente integrando l'indicazione del parametro dei 500 dipendenti, dell'essere

quotata, o impresa bancaria e finanziaria (nella "Survey FEE-Fédération des Experts comptable Européens- Definition of PIEs in Europe" dell'ottobre 2014, per l'Italia venivano anche indicati *pension funds, investment companies, asset management companies*, per un totale complessivo di 1.430, di cui 260 quotate).

Riguardo al parametro dimensionale indicato (numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500) - che riguarderebbe un totale di oltre 1000 grandi - invece di allargare il perimetro scendendo verso il livello delle PMI, si potrebbe privilegiare l'aspetto del "forte impatto" potenziale su società e ambiente, segnalando alcune categorie di aziende – oltre a banche e operatori finanziari e assicurazioni – come grande distribuzione organizzata e public utilities, incluse quelle municipali, per le quali (tutte) andrebbe comunque sempre considerato uno o più parametri dimensionali. Nel caso di un consistente allargamento del perimetro – anche in considerazione della esigenza di un problematico forte salto nella richiesta delle "competenze specifiche" per il non-financial reporting, potrebbe essere consigliabile un *capacity building* graduale prevedendo come in Danimarca un *phased approach* (50 large PIEs a partire dal gennaio 2016, le altre 1000 nel 2018), indicando chiaramente la direzione di un progressivo allargamento, ma prevedendo un periodo di transizione fino al 2018, anche al fine di lasciare alle imprese sotto i 500 dipendenti il tempo di acquisire le competenze specifiche e di attivare le procedure necessarie.

Si ricorda, anche al fine di un coordinamento normativo che eviti duplicazioni di adempimenti, che già dal 2006 le imprese sociali di cui al D Lgs 155/06 sono tenute a redigere il bilancio sociale, qualsiasi sia la loro dimensione. Ad oggi esse sono circa 700.

Si segnala che la Legge di riforma del terzo settore, approvata il 25/05/16, prevede che le coop sociali siano qualificate di diritto come imprese sociali (art 6 comma 1 lett c.); ciò significa che le imprese sociali passeranno a circa 13.000.

Inoltre la stessa legge di riforma, all'art 4 comma 1 lett. g), prevede che gli obblighi di rendicontazione, che riguarderanno tutti gli enti (e non solo le imprese sociali) siano graduati secondo le dimensioni.

Infine, si ricorda anche che la recente Legge di stabilità 2016 (L 208/15 art 1 commi 376 e segg.) ha introdotto la figura delle "società benefit" anch'esse tenute a redigere un bilancio d'impatto sociale.

D6: *Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?*

Oltre a quanto esposto al precedente punto D5, si potrebbe estendere l'obbligo ad imprese che partecipano ad appalti pubblici (rafforzando la coerenza con quanto già previsto dal nuovo codice appalti cfr. Dlgs 50/2016 con riferimento agli aspetti *reputazionali*, eventualmente valutando un'adeguata soglia economica al di sopra della quale statuire l'obbligo), o percepiscono finanziamenti pubblici al di sopra di una determinata soglia economica (rafforzando la coerenza con quanto già previsto dalla L. 221/2015, cosiddetto collegato ambientale).

In previsione dell'estensione futura anche ad aziende di minore scala, sarebbe inoltre auspicabile introdurre misure incentivanti (in termini di deducibilità fiscale del costo, ad esempio) per le aziende non obbligate che scelgono volontariamente di adottare sistemi adeguati di rendicontazione conformi alla direttiva e alla legge di recepimento.

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?

Le PMI, che in questo momento di crisi difficilmente potrebbero riuscire a sostenere un ulteriore aggravio procedurale, ad avviso degli aderenti vanno escluse dall'obbligo.

Potrebbero invece essere progressivamente coinvolte in un processo di miglioramento continuo su questi aspetti dalle imprese di maggiori dimensioni soggette all'obbligo, attraverso i rapporti di fornitura, introducendo meccanismi premiali o selettivi.

Si segnala infine la rilevanza e l'interesse che potrebbe avere la rendicontazione non finanziaria delle PMI in forma aggregata (distretti, categorie, aree geografiche, etc.), anch'essa da non sottoporre ad obblighi ma incentivando l'informativa volontaria.

3. L'informativa non finanziaria

3.1 Standard di rendicontazione e contenuto

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?

È da ritenersi prioritario individuare un sistema che consenta la comparabilità della rendicontazione tra diverse imprese, soprattutto omogenee per settore, sia a livello nazionale che possibilmente anche nei confronti di *competitors* stranieri, dunque facendo riferimento a un sistema internazionale consolidato. Quindi è opportuno orientarsi verso una restrizione del campo delle possibilità, anche in direzione di un solo sistema. Ciò anche nell'interesse delle imprese, se da un lato maggior possibilità di scelta può apparire in linea teorica un vantaggio, di fatto l'individuazione di un solo sistema con delle flessibilità di adattamento previste al suo interno evita dispersioni di tempo e risorse a carico delle imprese stesse, che in questo caso saranno indirizzate in maniera chiara e univoca. L'utilità di un sistema unico è a garanzia anche della possibilità di comparazione delle performance su annualità diverse per la stessa impresa. Dovrebbero essere previsti dei KPI minimi secondo standard autorevoli (con particolare riferimento al GRI), con la possibilità di aggiungerne altri se necessari per la comprensione del business o del rapporto dell'impresa con il contesto in cui opera. Per trasparenza, è necessario comunque che le imprese esplicitino gli standard utilizzati.

A ulteriore sostegno di un sistema omogeneo di rendicontazione si ritiene opportuno che i dati rappresentati dalle imprese nel reporting non finanziario possano essere più agevolmente aggregati

tra loro per finalità istituzionali di analisi e di studio delle *performance* non finanziarie, anche in vista del perseguimento degli impegni nazionali assunti con l'Agenda ONU 2030, con particolare riferimento al target 17.19 del SDG's 17 "Partnership per gli obiettivi": "Entro il 2030, costruire, sulle base iniziative esistenti, sistemi di misurazione dell'avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che siano complementari alla misurazione del PIL e sostenere la creazione di capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo".

D9: *Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?*

Sì, per motivi di comparabilità e di trasparenza questo è un requisito necessario di qualsiasi report, finanziario e non, anche per consentire le attività di revisione da parte di un ente esterno indipendente.

D10: *Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?*

Il Global Reporting Initiative (GRI) rappresenta sul piano internazionale *il comun denominatore* per gli standard di rendicontazione, le sue linee guida, giunte alla quarta versione - GRI 4 - sono prese come riferimento anche dalle linee guida OECD (OCSE) ed il GRI è partner stabile dell'iniziativa UN Global Compact dal 2010, iniziative istituzionali di livello internazionale richiamate anche nella Direttiva.

Lo standard GRI è l'unico che richiede un'analisi di materialità con *engagement* degli *stakeholder* e si è affermato universalmente come lo standard più utilizzato, in coerenza con l'evoluzione culturale che porta alla rendicontazione integrata. Inoltre è esso stesso uno standard periodicamente revisionato e aggiornato con il contributo dei suoi *stakeholder*, consultati globalmente. L'adozione dello standard più utilizzato a livello mondiale agevola senz'altro la comparabilità internazionale dei contenuti dei documenti con cui verranno divulgate le informazioni non finanziarie.

Lo stesso GRI ha pubblicato più di recente un agile documento dove presenta il collegamento diretto tra la sua ultima release di rendicontazione "G4" con i contenuti della Direttiva in oggetto (cfr. GRI 2015 - *Linking G4 and the European Directive on non-financial and diversity disclosure* - https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_G4_EU%20Directive_Linkage.pdf).

3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento

D11: *Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto?*

La Direttiva 2014/95/UE prevede che “*per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.*”

Più ampiamente, l'individuazione delle *sustainability issues* da affrontare nell'informativa in oggetto è collegata al concetto di materialità, ovvero un concetto di “rilevanza” di un tema per l'impresa e i suoi *stakeholders*, quali, per esempio, dipendenti e collaboratori, fornitori, clienti e consumatori finali, comunità locali, istituzioni nazionali ed internazionali, organizzazioni no profit, comunità scientifica, concorrenti. Per l'impresa che redige l'informativa, la mappatura degli *stakeholders* (ovvero l'identificazione delle categorie di interlocutori) è un passaggio fondamentale, che condiziona la stessa individuazione dei temi materiali.

Nelle linee guida *GRI G4*, uno degli standard citati quali riferimenti nella Direttiva 2014/95/UE, il principio di materialità è uno dei principi redazionali volti a definire il contenuto dell'informativa: “*The report should cover Aspects that:*

- *Reflect the organization's significant economic, environmental and social impacts; or*
- *Substantively influence the assessments and decisions of stakeholders.*”

Secondo il *GRI*, la materialità è la soglia che rende un determinato ambito tematico sufficientemente rilevante da essere oggetto di rappresentazione nel report. Tale soglia viene determinata considerando il livello di significatività dell'impatto (economico, ambientale e sociale) associato al tema per l'organizzazione o l'influenza sostanziale di questo rispetto al processo di valutazione e decisionale degli *stakeholder*. Nella determinazione dei temi materiali entrano in gioco elementi legati all'impresa, quali la *mission* e la strategia, nonché fattori esterni, in particolare le istanze e le sollecitazioni espresse direttamente dagli *stakeholder*, aspettative sociali di più ampio respiro, unitamente all'influenza dell'organizzazione stessa rispetto a soggetti a monte e a valle del proprio ambito di diretta competenza (per esempio, la *supply chain* e i clienti).

Ai fini della redazione dell'informativa richiesta dalla Direttiva, si suggerisce di imporre di esplicitare il riferimento adottato per l'individuazione dei temi materiali ed il processo che ha condotto a tale risultato; nel caso in cui, a seguito di tale processo, siano esclusi dalla trattazione aspetti richiamati esplicitamente dalla Direttiva, è necessario fornire la relativa motivazione.

Solitamente le società che redigono informative di sostenibilità rappresentano il risultato del processo di definizione dei temi materiali tramite una matrice, che incrocia le dimensioni considerate in fase di analisi, permettendo di individuare la scala di priorità dei diversi temi, solitamente rispetto alla società ed agli *stakeholder*. Unitamente a tale rappresentazione grafica, è opportuno illustrare anche gli aspetti metodologici che hanno condotto al risultato formalizzato nella matrice. (n.d.r.: tratto da un documento della Commissione Sostenibilità e Corporate Reporting del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti attualmente in bozza)

D12: *Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?*

Valgono le considerazioni di cui alla D11, con particolare riferimento alla definizione fornita dal GRI G4.

D13: *L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?*

Per quanto riguarda i KPIs previsti dallo GRI, standard maggiormente diffuso ed utilizzato dalle imprese, sono adeguati per soddisfare le richieste della Direttiva. Si ritiene inoltre che il quadro di raffronto riportato dal GRI nel citato documento di collegamento tra GRI G4 e Direttiva sia sufficientemente chiaro ed esaustivo (cfr. GRI 2015 - *Linking G4 and the European Directive on non-financial and diversity disclosure*. – tabella di comparazione pagg.5-10) ai fini di un corretto utilizzo degli stessi.

D14: *Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?*

In linea di principio no, valendo le considerazioni di cui alla D11. Si fa tuttavia presente che almeno alcuni KPI di *Governance*, aspetto poco citato nella Direttiva, siano utilizzati da ciascuna impresa, essendo potenzialmente applicabili a tutte.

D15: *Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?*

I KPIs saranno quelli richiesti dal sistema di rendicontazione a cui la legge di recepimento indirizzerà le imprese. Sulla possibilità di adattamento degli stessi alla specifica impresa, dovrà valere sempre le possibilità motivate di omissione, come argomentato alla precedente D11.

3.3 Clausola di salvaguardia

D16: *Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?*

Si ritiene che l'omissione della divulgazione debba essere consentita alle sole imprese o alle sole informazioni per le quali potrebbe esserci un rischio rilevante per la sicurezza nazionale.

4. Collocazione dell'informativa non finanziaria

D17: *Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?*

Come previsto dalla Direttiva, si ritiene che l'opzione di realizzare una relazione distinta più estesa e completa debba essere mantenuta se pubblicata contestualmente alla Relazione sulla gestione e opportunamente verificata da un ente terzo.

La relazione distinta facilita il mantenimento di *capacity building* e rafforza la diffusione della cultura di sostenibilità nell'impresa e presso i propri *stakeholder*.

D18: *Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?*

Vedi D17.

D19: *Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?*

Visto che si tratta di una informativa obbligatoria, si ritiene necessario o almeno opportuno che la relazione venga formalizzata attraverso procedure equivalenti a quelle previste per la relazione finanziaria. Deve essere quindi sottolineata la responsabilità collettiva degli organi di amministrazione, di gestione e di indirizzo sull'osservanza degli obblighi della direttiva per ciò che attiene la redazione e la pubblicazione dei bilanci, della relazione sulla gestione e della dichiarazione sul governo societario di cui all'art. 20 della Direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalle modalità di pubblicazione e diffusione dell'informativa. Tale responsabilità sarebbe inequivocabilmente sancita, anche sotto il profilo formale, se la relazione venisse predisposta, controllata ed approvata nei tempi e nei modi previsti per il report finanziario annuale. Il documento dovrebbe inoltre essere pienamente coerente con l'informativa resa nella Relazione sulla gestione, chiaro nell'individuazione degli standard utilizzati, dei principi e dei criteri adottati, dell'ambito di applicazione (scope), dichiarando e motivando con trasparenza eventuali limiti oggettivi dell'informativa (secondo il citato principio *comply or explain*).

D20: *Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato della verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?*

Sì, coerentemente con quanto suggerito al precedente D19.

5. Politiche in materia di diversità

D21: Si ritiene adeguato il numero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?

La diversità dovrebbe considerare tutte le casistiche possibili (genere, età, religione, nazionalità...), e rendicontare non soltanto la composizione degli organi di Amministrazione e Controllo, ma anche quella del Management e del personale dipendente in genere, nonché i processi in atto per rafforzare le politiche di diversità.

D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?

No, perché tali informazioni sono di interesse per tutti gli stakeholder.

6. Verifica dell'informativa non finanziaria

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

Assolutamente sì, si ritiene utile e praticabile che, oltre a prevedere a carico dei revisori il controllo dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario, le informazioni fornite, indipendentemente dalla forma con cui sono divulgate, siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica. Trattandosi di informazioni di natura non finanziaria e di una attività di *assurance* diversa dalla revisione legale, lo standard di riferimento per lo svolgimento di detta verifica parrebbe potersi individuare, come sostenuto anche dalla FEE1, nell'International Standard on Assurance Engagements 3000 ("Assurance Engagements other than Audits or Review of Historical Financial Information") (ISAE 3000), emesso dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB).

L'ISAE 3000, in particolare, fornisce al professionista indicazioni per la predisposizione dell'incarico e per la sua accettazione, nonché chiarimenti sulle procedure da svolgere per l'espletamento dell'attività di verifica e per l'ottenimento di adeguate evidenze probative, sui requisiti etici richiesti al professionista, sugli standard qualitativi di controllo, sull'uso del lavoro di esperti e sulla struttura della relazione di *assurance*.

Fermo restando quanto sopra, pare opportuno sottolineare che la Direttiva non chiarisce quali soggetti possano rientrare nella definizione di "fornitore indipendente di servizi di verifica", si condivide pertanto l'impostazione della FEE che individua nell'*accountancy profession* la categoria dei soggetti abilitati a svolgere l'attività indicata nel paragrafo 6 dell'art. 19 bis.

Potrebbero quindi essere *accountant* che abbiano caratteristiche di indipendenza e che siano in grado, anche mediante il coinvolgimento di esperti, di svolgere l'incarico con una adeguata preparazione tecnica sulle specifiche tematiche trattate dalla Direttiva. A tale riguardo, l'ISAE 3000 prevede che il professionista possa accettare l'incarico nel caso in cui soddisfi “*relevant ethical requirements*” ed abbia “*appropriate competence and capabilities*” (par. 22).

Facendo riferimento alla normativa nazionale già in vigore, si segnala che l'art. 1 del d.lgs. 139/2005, alla lettera o) ha previsto che tra le attribuzioni professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili vi sia “*la redazione e l'asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati*”.

La scelta dell'impresa, comunque, potrà riguardare sia il soggetto incaricato dell'*audit* sul report finanziario, sia altri soggetti in possesso delle caratteristiche sopra richiamate.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il revisore legale (o un soggetto appartenente alla sua rete), la società di revisione o il Dottore Commercialista, soggetti quindi già abilitati al controllo ed iscritti in albi ufficiali e consultabili dagli *stakeholder*, purché dotati di specifiche competenze e preparazione, siano nominati quale “fornitore indipendente di servizi di verifica”, occorre considerare che il controllo previsto dal paragrafo 6 dell'art. 19 bis rappresenta un'attività diversa dall'*audit* del bilancio.

D24: *L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti?*

Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?

L'opzione verifica “incisiva” con controlli “penetranti”, seppur più onerosa per l'organizzazione, garantisce meglio il perseguimento degli scopi sociali e soprattutto fornisce una garanzia superiore agli *stakeholder*. I dati e le informazioni che l'impresa riporterà nell'attività di reporting dovranno essere sempre e comunque tracciabili e verificabili dall'*auditor*. L'opzione *verifica formale* al contrario è da escludere, poiché facilmente finirà nel novero dei cosiddetti adempimenti “burocratici”, divenendo un costo improduttivo per l'impresa ed eludendo lo scopo sociale della Direttiva.

D25: *È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?*

C'è un'estrema variabilità in considerazione della dimensione aziendale, settore produttivo, organizzazione delle risorse umane interne, presenza o meno di policy già in atto per monitorare impatti sociali e ambientali ed uso efficace ed efficiente delle risorse (quali energia, acqua, aria e altre risorse primarie). Un sistema di rendicontazione non finanziaria a regime avrà sempre e comunque un costo inferiore rispetto alla prima o alle prime annualità di avvio del sistema.

D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

Il coinvolgimento della *governance* nella predisposizione dei processi di rendicontazione è di certo elemento essenziale ai fini del miglioramento continuo e strutturale delle politiche sugli aspetti non finanziari e per la revisione delle stesse qualora i risultati raggiunti nella rendicontazione non finanziaria dimostrino *gap* rispetto agli obiettivi aziendali e di governo. Il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno, *compliance* e *internal audit*, se esistenti, sui processi di rendicontazione e sulla tracciabilità delle informazioni fornite ed eventualmente di un consigliere indipendente è senz'altro auspicabile, fermo restando che la "verifica" propriamente detta è opportuno venga affidata ad un soggetto terzo indipendente (vedi D23).

Si forniscano, ove ritenuti opportuni, commenti e valutazioni di carattere generale, anche su aspetti e problematiche non trattate dal presente documento di consultazione.

Si segnala la necessità di prevedere un meccanismo sanzionatorio per la mancata osservanza del dettato normativo a seguito del recepimento, nonché un monitoraggio del grado di concreta attuazione della normativa introdotta.

Si auspica infine che il recepimento avvenga attraverso una previsione dei nuovi obblighi direttamente nel codice civile, facendo assumere alla rendicontazione non finanziaria pari dignità rispetto a quella finanziaria, dettagliatamente normata dagli articoli del codice stesso.

Roma, 26 maggio 2016



Prof. Enrico Giovannini
*Portavoce dell'Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile*

Documento redatto a cura di:
Luigi Ferrata (ASviS)
Paolo Palombelli (GBS)